



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

SEZIONE I CIVILE

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Dott.ssa G. RATTI

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150

nella causa iscritta al n. 25444\2012 R.G., promossa da:

██████████ nato a Pazarcik (Turchia) il 11.8.1990, rappresentato e difeso dall'Avv. M. U. Melano;

RICORRENTE

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, emesso in data 4.6.12, notificato in data 10.7..12;

MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con ricorso depositato il 7-9-12, il ricorrente, cittadino turco di etnica curda, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 4.6.12 con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere a suo favore la protezione internazionale e di non trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio di un permesso umanitario ex art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.



Il ricorrente chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o umanitaria.

All'udienza del 10.12.12, dopo l'audizione, il difensore ha chiesto l'accoglimento del ricorso e il GOT ha riservato la decisione al GD.

2) Come noto, l'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno..."*.

Gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, prevedono poi che gli atti di persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Il secondo comma dell'art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere.

Quanto alla protezione sussidiaria - che può essere concessa al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; 2) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili del danno grave, come peraltro della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

3) Avuto riguardo ai riferimenti normativi sopra riportati, ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere accolto sussistendo in capo a [REDACTED] i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il ricorrente, infatti, di etnia curda, ha dichiarato: *"siccome appartengo all'etnia curda ero sempre sotto pressione ed in pericolo a causa delle discriminazioni e persecuzioni. Siccome ho dovuto portare spesso gli animali a pascolare in montagna, mi venivano a trovare i guerriglieri del PKK e venivano anche i soldati turchi e io rimanevo sempre tra i due fuochi. I guerriglieri del PKK*



volevano solitamente del cibo e dovevo dare loro il mio cibo, anche perché loro sono parte della mia etnia. I soldati turchi venivano spesso per chiedere informazioni sul PKK e chiedevano a noi di non aiutare i guerriglieri e a volte ci picchiavano. I soldati turchi venivano spesso anche in casa nostra accusandoci di essere fiancheggiatori del PKK. Nel 2008 un giorno sono stato arrestato e tenuto in caserma per tre giorni; una seconda volta sono rimasto 17 giorni in prigione; un'altra volta due giorni. Nel 2009 sono stato portato in caserma sette volte. Nel 2010 sono stato portato in caserma 4 volte, l'ultima volta era il 16 luglio e due giorni dopo ho deciso di scappare a Istanbul... . Ogni volta mi picchiavano con i manganelli, con una frusta, non potevo vedere nulla perché mi bendavano gli occhi... non ho mai ricevuto nessuna accusa ufficiale, non sono mai apparso davanti ad un Tribunale, mi tenevano in caserma senza nessun tipo di documento...". In caso di rientro, il ricorrente teme di essere arrestato e subito dopo di essere costretto a fare il servizio militare e di essere mandato all'est a combattere contro i curdi come lui.

Ora, nell'apprezzare la sussistenza dei requisiti dell'invocata protezione internazionale, occorre fare riferimento ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che *"in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia."* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310).

Tali principi sono stati affermati anche dalla giurisprudenza di merito che ha ribadito che *"La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone"*.

Chiariti i criteri di riferimento, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto rilevato dall'Autorità Amministrativa, il racconto di [REDACTED] del tutto coerente con le notizie disponibili sulla popolazione curda in Turchia – sia adeguatamente articolato e circostanziato per quanto riguarda la sua vicenda personale e convincente dal punto di vista della sua attendibilità intrinseca: la vicenda sopra riportata è sempre stata riferita - sia in sede di audizione amministrativa che in sede di audizione giudiziale - negli stessi termini, senza contraddizioni e senza reticenze.

Pare dunque al Tribunale che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, sia documentali che dichiarativi.



Si deve quindi ritenere raggiunto uno standard di prova accettabile alla stregua dei parametri dall'art. 3 del d. lgs 2007 n. 251, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito soprarichiamate.

4) Non ritiene tuttavia il Tribunale che sussistano in capo al ricorrente i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato: il ricorrente, infatti, non risulta essere perseguitato direttamente a motivo della sua etnia ma piuttosto essere a rischio di ripetuti carcerazioni e arresti ingiusti (che pertanto costituiscono un trattamento intimidatorio e degradante) in ragione dell'aiuto, vero o presunto, che le autorità del Paese di origine ritengono fornito ad esponenti o militanti di un partito da loro contrastato.

Appare pertanto accoglibile la richiesta subordinata di protezione sussidiaria atteso che il pericolo di "grave danno", come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251 n. 2007 riguardante la persona di ██████████ può ritenersi accertato sulla base delle vicende di cui è stato protagonista e sulla base del fatto che, in caso di rientro in Turchia, lo stesso sarebbe esposto al rischio di nuove carcerazioni, percosse e trattamenti degradanti.

La domanda di protezione sussidiaria deve pertanto essere accolta, e ciò assorbe e rende ininfluyente l'esame dell'ulteriore richiesta di protezione umanitaria formulate in via gradata.

5) Sussistono giusti motivi, attesa anche la mancata costituzione in giudizio dell'A.A., per dichiarare l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

RICONOSCE in capo a ██████████ nato il 11-8-1990 a Pazarcik (Turchia), la protezione sussidiaria;

DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;

MANDA alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente sentenza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

TORINO, 3.1.13.

IL GIUDICE



